

## Comunicato stampa ai sensi dell'art. 114, comma 5, D. Lgs. n. 58/1998

Facendo seguito ai comunicati stampa diffusi da Investimenti e Sviluppo S.p.A. a partire dal 20 novembre 2013 in merito all'*iter* procedurale finalizzato all'ottenimento dell'omologazione di un accordo di ristrutturazione ex art. 182-*bis* della Legge Fallimentare, da Moviemax Media Group S.p.A. in merito all'istanza di fallimento pendente presso il Tribunale di Milano e alla successiva presentazione del ricorso ai sensi dell'art.161, comma 6, della Legge Fallimentare presso il Tribunale di Milano, nonché al comunicato stampa di Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A. diffuso in data 6 marzo 2014, la Società fornisce le precisazioni che seguono su richiesta della Consob.

Sintesi informa che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data 6 marzo 2014, ha preso atto che la Procura della Repubblica di Milano, nell'ambito dei procedimenti inerenti le società controllate Investimenti e Sviluppo S.p.A. e Moviemax Media Group S.p.A., ha richiesto per rogatoria della documentazione relativa a dei conti correnti aperti dalle suddette controllate e dalla stessa Sintesi, soggetto terzo non coinvolto nei procedimenti sopra menzionati, presso un istituto di credito elvetico, disponendone contestualmente il blocco. Con riferimento all'unico conto corrente acceso da Sintesi presso il suddetto istituto elvetico, oggetto di blocco, si informa che alla data odierna le disponibilità liquide ammontano ad Euro 1.546.853,96. A livello consolidato le disponibilità liquide cumulate nei conti correnti del Gruppo presso lo stesso istituto ammontano ad Euro 1.551.346,01, di cui Euro 4.492,05 riferite al Gruppo Investimenti e Sviluppo.

Rimandando per maggiori informazioni ai comunicati stampa diffusi da Investimenti e Sviluppo e Moviemax Media Group, in data odierna su richiesta di Consob, si informa che gli Amministratori delle varie società del Gruppo stanno valutando compiutamente i possibili effetti sulle stesse che si potrebbero presentare a seguito di quanto sopra comunicato e si sono attivati ai fini dell'ottenimento della revoca del blocco. Si precisa a tal proposito che Sintesi sta efficacemente proseguendo nell'attività di *advisory* i cui flussi in entrata, si ritiene, consentiranno di sostenere i costi di funzionamento.

Come precedentemente comunicato al mercato in data 7 marzo 2014, il Consiglio di Amministrazione della Moviemax Media Group ha ritenuto opportuno presentare un ricorso ai sensi dell'art. 161, comma 6, della Legge Fallimentare, sulla base delle analisi preliminari svolte dai consulenti incaricati. In particolare, tenuto conto degli effetti che l'istanza di fallimento avanzata dalla Procura della Repubblica ha avuto in questi mesi sulla situazione economico-finanziaria della controllata, nonché delle criticità evidenziate nella bozza della perizia redatta dal Consulente Tecnico d'Ufficio del 10 febbraio 2014, Moviemax Media Group S.p.A. ha ritenuto che la presentazione del suddetto ricorso fosse lo strumento idoneo a gestire la situazione contingente, ottenendo immediatamente gli effetti protettivi del patrimonio della società previsti dalla normativa applicabile a tutela di tutti gli interessi coinvolti nonché a preservare la possibilità di proseguire l'attività e la salvaguardia dei valori aziendali. Sempre in data 7 marzo 2014, si precisa che il Consulente Tecnico d'Ufficio, nominato dal Tribunale di Milano nell'ambito del procedimento inerente l'istanza di fallimento di Moviemax Media Group sottoposta dalla Procura della Repubblica, ha depositato la propria relazione definitiva.

In tale documento il CTU ha ritenuto, sulla base dell'esame svolto, che la Moviemax Media Group versi in stato di insolvenza e pertanto non sia in grado di far fronte alle proprie obbligazioni.

Nell'ambito del ricorso depositato da Investimenti e Sviluppo in data 20 novembre 2013 al Tribunale di Milano finalizzato all'ottenimento dell'omologazione di un accordo di ristrutturazione ai sensi dell'art. 182 bis L.F., si informa che il Tribunale di Milano ha respinto l'istanza avanzata dalla controllata in data 14 febbraio 2014 per chiedere l'autorizzazione alla vendita del 10,168% del capitale sociale di Moviemax Media Group. Tale richiesta era stata inoltrata da Investimenti e Sviluppo poiché (i) non avrebbe leso in alcun modo gli interessi dei creditori dell'Emittente e (ii) avrebbe consentito di monetizzare parte del proprio investimento i cui proventi sarebbero stati destinati al sostegno del piano di ristrutturazione dei debiti. Si precisa che il Tribunale di Milano ha motivato il rigetto aderendo al parere contrario del Commissario Giudiziale dal seguente tenore: *“che la conoscenza da parte della società debitrice ragionevolmente presumibile per quanto sopra motivato in ordine alle conclusioni rappresentate nella bozza della relazione relativa alla Consulenza Tecnica d'Ufficio disposta nel procedimento prefallimentare a carico della società Moviemax Media Group S.p.A, potrebbe eventualmente nel caso integrare, ad opinione dello scrivente Commissario Giudiziale, la fattispecie di informazioni privilegiate rilevanti ai fini delle previsioni di cui agli art. 184 e 187-bis del D.Lgs. 24 febbraio '98, n.58.”*

Investimenti e Sviluppo ha riportato a Sintesi che nell'ambito delle *assumptions* poste alla base di elaborazione del piano di ristrutturazione dei debiti, è mantenuta la previsione della parziale cessione delle azioni Moviemax Media Group. Conseguentemente posto che alla data odierna Investimenti e Sviluppo ritiene di non essere in possesso di alcuna informazione privilegiata ulteriore rispetto al mercato, si informa che la richiesta di autorizzazione di cui sopra è stata dalla stessa reiterata.

In relazione ai procedimenti pendenti nei confronti delle società controllate si comunica che (i) con riferimento alla Moviemax Media Group all'udienza odierna innanzi il Tribunale di Milano - Sezione Fallimentare, il Giudice Relatore si è riservato di riferire in una prossima camera di consiglio del Collegio del Tribunale sulla richiesta della società di accedere al ricorso ai sensi dell'art. 161, comma 6, della Legge Fallimentare, depositata dalla società in data 11 marzo 2014 e (ii) con riguardo a Investimenti e Sviluppo alla data odierna, ad eccezione di quanto riportato al paragrafo precedente, non ci sono aggiornamenti.

Milano, 12 marzo 2014

*Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Giorgia Bedoni, dichiara, ai sensi del comma 2, art. 154-bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.*

---

*Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A. è una holding di partecipazioni quotata alla Borsa Italiana. Obiettivo della Società è quello di realizzare un progetto strategico di ampio respiro finalizzato a dar vita ad un gruppo focalizzato nelle attività di investimento stabile nei settori del private equity, real estate e del long term investment. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito [www.sinpar.it](http://www.sinpar.it).*

---

Per ulteriori informazioni:

Sara Colombo  
Investor Relator  
Tel. +39 02 00646720  
e-mail: [ir@sinpar.it](mailto:ir@sinpar.it)